



Al Personale docente e ATA

Al DSGA

Sito Web della Scuola

e.p.c. al personale esterno in servizio presso la scuola

**Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni - Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza**

Fornisco in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- 1.durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2.dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3.durante i cambi di turno tra docenti;
- 4.durante l'intervallo/ricreazione;
- 5.durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6.nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- 7.in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 8.durante il tragitto scuola - palestra e viceversa e durante l'uso dei laboratori.
9. durante uscite didattiche , visite e viaggi di istruzione

**1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA.**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, come stabilito dal CCNL, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace,



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 · 91019 VALDERICE · C.F. 93066530812 · C.M. TPIC83700X

salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”.

Dispone l'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

**Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale.**

**Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.**

L'insegnante è tenuto a segnalare nel registro di classe le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dei propri alunni, le loro giustificazioni per le assenze dei giorni precedenti (insegnanti della prima ora). I docenti hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Dirigente o al Docente delegato eventuali frequenze irregolari o assenze prolungate degli alunni.

I docenti eviteranno di far uscire gli alunni dalla classe per assolvere ad incarichi vari: prelevare il registro, recarsi in altre classi per chiedere libri o materiale, ecc.

I docenti devono evitare di allontanare, per motivi disciplinari, gli alunni dalla classe, specialmente quando non ne può essere assicurata la sorveglianza.



## **VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.**

Richiamo l'attenzione del personale docente sul fatto che spesso gli alunni chiedono di uscire, non per necessità impellenti, ma piuttosto per distrarsi.

I docenti, tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni, non potendo lasciare la classe incustodita, si metteranno sulla soglia della porta e vigileranno il tragitto di quest'ultimo.

Il personale collaboratore scolastico del piano vigilerà sugli alunni che si recano in bagno. E' consigliabile accompagnare la classe a orari stabiliti. ( per es. ricreazione/intervallo)

## **2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA.**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I cancelli e i portoni andranno aperti all'orario di funzionamento didattico previsto in ogni plesso e andranno chiusi **tassativamente** 15 minuti dopo il suono della campana.

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo alla Dirigente o, in sua assenza, ai collaboratori del DS o ai coordinatori di plesso. **I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.**

Ai genitori e a persone **non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione del DS**. I collaboratori scolastici segnaleranno alla dirigente situazioni difformi informandosi sul nominativo del genitore o della persona che, pur avvisati, non rispettano le disposizioni.

## **3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal



collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

**I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

**I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.**

#### **4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.**

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che, detta vigilanza, venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione che sarà effettuata 10 minuti prima la fine della terza ora nella scuola secondaria di primo grado, 10 minuti prima la fine della seconda ora nella scuola primaria e dell'infanzia).

Gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia effettueranno l'intervallo-ricreazione nelle proprie aule mentre gli alunni della scuola secondaria di secondo grado potranno o rimanere in classe o recarsi nei corridoi adiacenti la propria aula.

I docenti della scuola secondaria di primo grado dovranno permanere sulla porta dell'aula per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa che gli alunni presenti nel corridoio. **I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni permettendo un afflusso ordinato degli alunni evitando il sovraffollamento.**

#### **5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI.**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.



Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. **Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.**

**In caso in cui nessun genitore o persona con dovuta delega, si presenti a ritirare l'alunno, gli insegnanti comunicheranno ai collaboratori della portineria il numero di telefono dei familiari e, nell'impossibilità di reperire chicchessia, l'alunno verrà ritenuto in evidente stato di abbandono, quindi si contatteranno gli organi competenti (polizia municipale o carabinieri); solo dopo aver affidato l'alunno ai genitori e/o alle forze dell'ordine, gli insegnanti potranno ritenersi dispensati dall'obbligo dell'assistenza/vigilanza.**

**I bambini delle classi che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale che garantisce il servizio comunale.**

***NOTA BENE: La prassi di mandare a casa i bambini da soli o di far firmare autorizzazioni ai genitori non esime assolutamente la scuola stessa e i suoi operatori dalle responsabilità per "culpa in vigilando". Infatti il minore di anni 14 non può mai essere abbandonato a se stesso (articolo 591 del Codice Penale, che configura il reato di abbandono di minore) e pertanto neppure i genitori possono autorizzare l'uscita dalla scuola senza che ci sia un adulto responsabile al quale possa essere riaffidato: l'incolumità del minore, infatti, è un bene indisponibile da parte di chiunque.***

## **USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI**

In caso in cui un alunno debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore si presenterà alla portineria, il collaboratore presente in portineria farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.

## **6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL (Tabella A – Profili di Area del Personale ATA).

## **7. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO".**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

**In caso di malore, o qualora si ritenga necessario contattare la famiglia per mandare**



**a casa l'alunno, i docenti segnaleranno al collaboratore del piano, che, senza spostarsi dalla sua postazione, avviserà la portineria che, a sua volta, segnalerà il nominativo agli uffici di segreteria che contatteranno telefonicamente la famiglia.**

**All'arrivo del genitore, il docente scenderà con l'alunno e lascerà temporaneamente la classe affidandola al collaboratore.**

### **SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI**

La somministrazione di farmaci in orario scolastico **deve essere formalmente richiesta dai genitori** degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale **a fronte di una certificazione medica** (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria)

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:  
- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci ; - concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci .

### **8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA E VICEVERSA E DURANTE L'USO DEI LABORATORI**

Durante il tragitto scuola – palestra, classe-laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della classe.

### **9.VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI D' ISTRUZIONE**

I docenti accompagnatori in caso di uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione avranno cura di verificare che gli alunni siano in possesso dell'autorizzazione da parte dei genitori o degli esercenti la patria potestà. La vigilanza dei docenti dovrà essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

### **10."INFORTUNI DI ALUNNI" - ADEMPIMENTI**

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (*preferibile, soprattutto in caso di danno evidente*) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.



I.C. Dante Alighieri  
VALDERICE



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118) ; nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.

3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, , quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta, denuncia di infortunio (redatta secondo le indicazioni riportate in allegato A al presente regolamento – *non vi sono schemi predefiniti ma in caso di difficoltà per la compilazione rivolgersi come d'uso all'ufficio di segreteria*)– la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Aurelia Bonura



I.C. Dante Alighieri  
VALDERICE



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI

Via A. Valenti, 80 • 91019 VALDERICE • C.F. 93066530812 • C.M. TPIC83700X

**ALLEGATO A al Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni - Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza (Prot.5398/B19 del 12/09/2014)**

### **ELEMENTI ESSENZIALI DA INDICARE NELLE DENUNCE DI INFORTUNIO**

- NOMINATIVO (*cioè cognome e nome*) DEL DENUNCIANTE O DEI DENUNCIANTI L'INFORTUNIO O INCIDENTE O DANNEGGIAMENTO.
- SCUOLA PRESSO IL QUALE SI E' VERIFICATO L'EVENTO (specificando il "locale").
- DATA E ORA DELL'EVENTO.
- NOMINATIVO DI COLUI O COLORO TENUTI ALLA VIGILANZA (*se diversi dal denunciante*).
- NOMINATIVO DI EVENTUALI TESTIMONI (solo quelli certi).
- DESCRIZIONE (*particolareggiata*) DELL'ACCADUTO.
- INDICAZIONE DEI PRIMI SOCCORSI PRESTATI.
- INDICAZIONE DEL FAMILIARE DELL'ALUNNO CONTATTATO, INDICANDO (qualora l'alunno non sia stato accompagnato al Pronto Soccorso con ambulanza).
- LE AZIONI CHE LA FAMIGLIA INTENDE INTRAPRENDERE (accompagnamento personale al Pronto Soccorso o accertamento presso un medico o altro).
- FIRMA DEL DENUNCIANTE O DEI DENUNCIANTI (*da porre al fondo della denuncia*). *Si ricorda di compilare la denuncia con scrittura "comprensibile"*.
- In caso di qualsiasi dubbio riguardo la compilazione della denuncia di infortunio, si invita a rivolgersi all'ufficio di segreteria.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Aurelia Bonura